

DECISIONE (UE) 2017/145 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2017

relativa al mantenimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con una limitazione, del riferimento alla norma armonizzata EN 14904:2006 «Superfici per aree sportive — Specifiche per superfici per interni per uso multi-sport» ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 le norme armonizzate di cui all'articolo 17 devono soddisfare i requisiti del sistema armonizzato stabiliti da detto regolamento o tramite il medesimo.
- (2) Nel marzo 2006 il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha adottato la norma armonizzata EN 14904:2006 «Superfici per aree sportive — Specifiche per superfici per interni per uso multi-sport». Il riferimento della norma è stato successivamente pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (3) Il 21 agosto 2015 la Germania ha presentato un'obiezione formale nei confronti della norma armonizzata EN 14904:2006. L'obiezione formale ha per oggetto la nota 1 dell'allegato ZA.1 di detta norma, concernente i metodi e i criteri di valutazione di altre sostanze pericolose diverse da formaldeide e pentaclorofenolo (PCP); veniva richiesto di cancellare il riferimento della norma dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o in alternativa di stabilire una limitazione che escludesse la nota 1 dell'allegato ZA.1 di detta norma dall'ambito di applicazione del riferimento.
- (4) A quanto asserito dalla Germania, detta norma non riporta metodi armonizzati per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in esame in relazione alle caratteristiche essenziali delle sostanze pericolose nel caso di altre sostanze pericolose diverse da formaldeide e pentaclorofenolo (PCP). In effetti la nota 1 dell'allegato ZA.1 della norma afferma che i prodotti compresi nell'ambito di applicazione della norma possono essere soggetti a prescrizioni aggiuntive in materia di sostanze pericolose, tra cui le leggi nazionali, e che è obbligatorio il rispetto di tutte le prescrizioni se applicabili. La Germania ha posto in evidenza che le sole clausole specifiche concernenti le sostanze pericolose in detta norma (clausole 5.5 e 5.6) riguardano la formaldeide e il pentaclorofenolo (PCP).
- (5) A norma dell'articolo 18, tale carenza configura a parere della Germania una violazione dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 305/2011, in quanto la norma in esame non soddisfa completamente le richieste del relativo mandato.
- (6) La Germania rimarca inoltre l'importanza che ricevano adeguato trattamento le emissioni delle altre sostanze pericolose, in particolare dei composti organici volatili (COV), nel rispetto delle norme armonizzate, specialmente per i prodotti in esame.

⁽¹⁾ GUL 88 del 4.4.2011, pag. 5.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU C 304 del 13.12.2006, pag. 1). Pubblicazione più recente: Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU C 398 del 28.10.2016, pag. 7).

